



LE NUOVE NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

UCP 600

**ACQUIRENTE ORDINANTE DEL CREDITO
DOCUMENTARIO**

APPLICANT

**BANCA EMITTENTE
ISSUING BANK**

Mt 700

**BANCA AVVISANTE O
DESIGNATA
(ADVISING OR NOMINATED BANK)**

**VENDITORE
BENEFICIARIO DEL CREDITO
DOCUMENTARIO**

BENEFICIARY

25/06/2007

MT S700

Issue of a Documentary Credit

00001

Basic Header F 01 CRFEIT3FAXXX 0000 000000

Application Header I 700 BKCHCNBJX480 N

***BANK OF CHINA**

***NANNING**

***(GUANGXI BRANCH)**

User Header Service Code 103:

Bank. Priority 113:

Msg User Ref. 108:

Sequence of Total *27 : 1 / 1

Form of Doc. Credit *40 A : IRREVOCABLE TRANSFERABLE

Doc. Credit Number *20 : 000000

Ref. to Pre-advice 23 :

Date of Issue 31 C :

Applicable Rules *40 E : UCP LATEST VERSION

Expiry *31 D : Date 070730 Place CHINA

Applicant Bank 51 : / /

Applicant *50 : RITA MARILUNGO
VIALE TRENTO
FERMO (AP)
ITALY

Beneficiary *59 : /
CHINA EXPORT
22 FLOOR, FOREIGN TRADING
BUILDING 137 QIXI ROAD
NANNING, GUANGXI, CHINA

Amount *32 B : Currency USD Amount 1,00

Pos. / Neg. Tol.(%) 39 A : 10 / 10

Max. Credit Amount 39 B : not exceeding

Add. Amount Covered 39 C :

Available with/by *41 D : OURSELVES
AT SIGHT
BY PAYMENT

Drafts at ... 42 C :

Drawee 42 : / /

25/06/2007

Mixed Paym. Details 42 M :

Deferred Paym. DET. 42 P :

Partial Shipments 43 P : NOT ALLOWED

Transshipment 43 T : ALLOWED

Taking charge place 44 A :

**GOODS TO BE SHIPPED BY OCEAN VESSEL FROM ANY CHINA
PORT**

Port of Loading 44 E :

ANY CHINA PORT

Port of Discharge 44 F :

ANCONA PORT

Final Destination 44 B :

ANCONA PORT, ITALY

Latest Date of Ship. 44 C : 070715

Shipment Period 44 D :

Descript. of Goods 45 A :

**1) ABT 1 SQMT OF PIG GRAIN LINING, THICKNESS: 0.7/0.9 MM.,
SIZE: MIN. 6 SQFT-PC, MAX 18 SQFT-PC, AVG ABOUT 14 SQFT-PC, NON
THROUGH DYED, AS PER PROFORMA INVOICE NR. PPPPP,
CC.F./CIF/FOB.... ANCONA PORT**

Documents required 46 A :

- + SIGNED COMMERCIAL INVOICE ONE ORIGINAL AND THREE COPIES**
- + CERTIFICATE OF ORIGIN 'FORM A' G.S.P. STATING GOODS OF ORIGIN CHINA IN ORIGINAL**
- + PACKING/WEIGHT LIST IN TRIPLICATE**
- + INSPECTION CERTIFICATE ISSUED BY PINCO PALLINO COMPANY LIMITED, HONG KONG,**
- + COPY OF BENEFICIARY'S FAX TO APPLICANT (NR 0000-000000)MAILED WITHIN THREE DAYS FROM SHIPMENT DATE GIVING ALL DETAILS FOR INSURANCE PURPOSES**
- + ANALYSIS CERTIFICATE ISSUED BY BBB ATTESTING THAT GOODS CONTAIN DYE-AZO NON EXCEEDING 30PPM (MG/KG), CHROME VI NOT EXCEEDING 3PPM (MG/KG),**
- + FULL SET OF CLEAN ON BOARD BILL OF LADING ISSUED BY AAAAAAA , MADE OUT TO THE ORDER AND BLANK ENDORSED, MARKED FREIGHT PREPAID/FREIGHT COLLECT,NOTIFY APPLICANT.**

Additional Cond. 47 A : ALL DOCUMENTS TO BE WRITTEN IN ENGLISH AND MUST BEAR THIS CREDIT NUMBER


Details of Charges 71 B : ALL BANKING CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE ITALY ARE FOR BENEFICIARY'S ACCOUNT

Presentation Period 48 : DOCUMENTS TO BE PRESENTED TO THE REMITTING BANK WITHIN 15 DAYS FROM SHIPMENT DATE BUT WITHIN CREDIT VALIDITY

Confirmation *49 : WITHOUT INSTRUCTIONS 78 : REMITTING BANK IS REQUIRED TO AIRMAIL ALL DOCUMENTS TO US IN TWO CONSECUTIVE SETS, AFTER RECEPTION OF REGULAR DOCUMENTS WE'LL CREDIT THEM AS PER THEIR INSTRUCTIONS.

"Advise Through" 57 : / / BANCA AVVISANTE

Send. to Rec. Info. 72 :



**• Il 1° luglio 2007
entreranno in vigore le
nuove Norme ed Usi
uniformi relativi ai crediti
documentari, contenute
nella Pubblicazione nr. 600
della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi**

- **Le norme attualmente in vigore sono quelle adottate dal Comitato Esecutivo della Camera di Commercio Internazionale il 23 aprile 1993 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2004, raccolte nella Pubblicazione nr 500.**

- **Le prime regole uniformi relative ai crediti documentari risalgono al 1920 e nel corso degli anni hanno subito numerose modifiche al fine di rendere più semplice la loro applicazione a livello internazionale.**

- **Le nuove norme hanno introdotto termini e condizioni che riflettono le numerose innovazioni che hanno interessato gli scambi internazionali negli ultimi anni, sia in relazione ai soggetti coinvolti che ai mezzi di trasporto utilizzati ma, il loro principale obiettivo è quello di ridurre la percentuale di crediti non pagati per la presenza di riserve (circa il 70%) che pesa sulla valutazione di efficacia del principale strumento di regolamento internazionale.**

- **Il testo che emerge da questa ultima revisione risulta profondamente rinnovato sul piano della tecnica ed espressione normativa, su quello dell'armonizzazione sistematica e su quello dei contenuti giuridici e normativi.**



Le principali
innovazioni
riguardano i
seguenti punti:

• art. 1. Applicazione delle NUU

- 'The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits .. are rules..', cioè sono norme che, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate;

• art. 2. Definizioni

- vengono definiti gli esatti significati dei termini usati nel linguaggio dei crediti che avevano trovato diverse e contrastanti interpretazioni (negoziare, designare, banca emittente, banca designata, presentazione conforme, ecc.) e viene introdotto il termine specifico 'honour' (onorare);

• art. 3. Interpretazioni

- in questo articolo, sempre allo scopo di rendere uniforme il comportamento da seguire, vengono riportate le definizioni di termini ed azioni.
- Si stabilisce che ‘..il Credito è irrevocabile anche in assenza di indicazione in tal senso..’ e che all’apertura del Credito devono essere indicate quali sono le norme cui va **assoggettato.**

• art. 4. Crediti e contratti

- viene ribadito il principio cardine del credito documentario ovvero l'autonomia dello stesso dal rapporto commerciale sottostante. '... l'impegno di una banca ad onorare, a negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non consente azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario...'

• art. 5. Documenti e merci/servizi/prestazioni

- 'Banks deal with documents and not with goods.....'. Il termine 'Banks' sostituisce l'espressione 'all parties concerned' presente all'art. 4 Pubb. 500. In sostanza si stabilisce che i crediti documentari sono emessi dalle banche e che sono queste ultime ad operare su documenti; Nei confronti del Beneficiario di un credito si è ritenuto importante precisare che questi non potrà trincerarsi dietro la definizione di 'operare solo su documenti' e pertanto estraniarsi dalle proprie responsabilità di origine contrattuale, ovviamente estranee al Credito

• ART. 10. MODIFICHE

Le modifiche sono valide solo se accettate da tutte le parti: la banca emittente, la eventuale banca confermante, il Beneficiario

In particolare:

- L'accettazione parziale di una modifica è automaticamente considerata come rifiuto della modifica stessa (nelle UCP 500 era considerata invece priva di effetto)

- è espressamente indicato che non verranno prese in considerazione clausole che rendono le modifiche efficaci qualora il beneficiario non rifiutasse formalmente le modifiche entro un certo periodo di tempo (principio del silenzio/assenso)

• art. 12. Designazione

- '... designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno differito, la banca emittente autorizza detta banca designata a pagare anticipatamente, o ad acquistare, una tratta accettata o un impegno di pagamento differito assunto da tale banca designata...'

- **Tale mandato implica l'obbligo della banca emittente a rimborsare, alla scadenza, la banca designata anche se i documenti dovessero andare smarriti durante l'invio alla banca emittente.**

- **Questa norma introduce una importante innovazione.**
- **Nei crediti di pagamento differito, la designazione da parte della banca emittente implica l'implicito mandato conferito dalla stessa alla banca designata di anticipare il pagamento dei documenti o scontare le tratte accettate a condizione che la presentazione dei documenti sia considerata conforme alle condizioni del credito documentario.**

• art. 14. Criteri generali per l'esame dei documenti

- **il credito documentario è uno strumento di pagamento e come tale deve adempiere alla sua funzione. A tale scopo viene ridotta la possibilità di fare riserve sui documenti presentati, ammettendo numerose semplificazioni riguardo alla descrizione delle merci, gli indirizzi dei contraenti, emittenti di documenti di trasporto, ecc.**

- **In fattura, la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata dal Credito; in tutti gli altri documenti viene introdotta la possibilità di utilizzare espressioni generiche purché non in contrasto con la relativa descrizione nel Credito.**

- Documenti diversi dal documento di trasporto, fattura o polizza di assicurazione, quando il Credito non indichi espressamente da chi devono essere emessi, dovranno essere accettati qualora appaiano adempiere alla funzione per la quale sono stati richiesti.





- **L'indeterminatezza dell'espressione:**

**'.. appears to fulfil the function...'
rende necessario precisare, in fase di
apertura di un credito, i documenti da
richiedere ed il loro contenuto**

- **Non è necessaria l'esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell'ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario;**
- **Tutti gli elementi di 'contatto' (nr. telefono, telefax, ecc) quando fanno parte dell'indirizzo del beneficiario o dell'ordinante non dovranno essere considerati;**

- **Per il documento di trasporto è richiesta la letterale conformità dell'indirizzo e dei dettagli di contatto dell'ordinante con quelli riportati nel Credito, nel caso in cui il credito prescriva che questi siano parte del destinatario e della notify party**

- 
- **Il documento di trasporto, può essere emesso da qualsiasi soggetto, a condizione che il documento stesso venga sottoscritto da un soggetto che si qualifica come vettore o suo agente assumendone così gli obblighi e le correlate responsabilità**


- 
- **'..The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit..'**

Quindi in tutti i documenti, il Beneficiario del Credito può non risultare come mittente.

- **si riducono da 7 a 5 i giorni lavorativi a disposizione delle banche per stabilire se una presentazione di documenti è conforme.**

• art. 17. Documenti originali e copie

In questo articolo si stabilisce che deve essere presentato almeno un originale di ogni documento richiesto dal Credito, salvo il caso in cui sia espressamente richiesta la copia

- 
- **La firma apposta in modo 'originale' (manuale, stampigliata,.. ecc.) è il primo elemento in base al quale un documento può essere considerato originale.**



• **Ulteriori elementi che identificano un documento originale sono:**

1. apparire scritto a mano, dattiloscritto (in originale), timbrato

2. sembrare redatto su carta intestata originale dell'emittente


3. recare un'indicazione 'original' (purché appaia riferirsi chiaramente al documento)



- **art. 18. Fattura commerciale**

La fattura deve:

- 1. essere emessa dal Beneficiario (tranne nei crediti trasferibili)**
- 2. essere intestata all'Ordinante (tranne nei crediti trasferibili)**
- 3. essere emessa nella stessa divisa del Credito**


- 
4. non necessita di firma a meno che non sia espressamente richiesta (signed or hand signed commercial invoice)
 5. la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella del Credito
 6. l'indirizzo del venditore può non essere esattamente corrispondente a quello indicato nel Credito; è sufficiente il Paese

- **art. 19. Documento di trasporto relativo ad almeno due modi di trasporto diversi.**
- **'.. un documento di trasporto indicante che il trasbordo avrà o potrà avere luogo è accettabile, anche se il credito vieta il trasbordo...'. Il trasporto mondiale, ormai quasi tutto containerizzato, non può prescindere dal trasbordo; quindi i trasbordi anche se vietati sono sempre ammessi e la polizza di carico (per trasporto via mare) può indicare porti diversi che tracciano il passaggio della merce, senza che questo possa essere indicato come elemento di riserva.**




- **Il documento di trasporto deve:**

- 1. indicare il nome del vettore ed essere firmato; la firma deve specificare la qualifica del soggetto che lo sottoscrive come vettore, comandante o agente**
- 2. indicare che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo nel luogo indicato dal credito documentario**



3. Se il documento indica con una stampigliatura o una annotazione, una data di invio, presa in carico o carico a bordo, tale data sarà considerata data di spedizione, altrimenti,

4. La data di emissione del documento è da considerarsi data di invio, presa in carico o carico a bordo e data di spedizione




5. Il documento può riportare ‘.. two final destination..’, indicando il percorso effettivo della merce.

6. essere l’unico originale o, se emesso in più originali, rappresentare il gioco completo così come indicato nel documento

- **art. 20. Polizza di carico
marittima**


La polizza di carico (Bill of lading) si riferisce solo ed esclusivamente al documento di trasporto emesso per un trasporto marittimo



- valgono le norme previste all'art. 19 ed inoltre la polizza di carico marittima deve:

1. indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave nel porto di imbarco indicato nel Credito; la data di 'on board' sarà considerata come data di spedizione

2. indicare la spedizione dal porto di imbarco al porto di sbarco previsti nel Credito; qualora siano indicati dei trasbordi, sarebbero accettati anche se il Credito lo vietasse purché il trasporto sia stato effettuato in container



3. riportare 'on board' con indicazione della data di spedizione ed il nome della nave destinata ed eseguire il trasporto se la polizza di carico contiene l'indicazione 'prevista' o analoga espressione riferita alla nave

La descrizione della merce può non corrispondere a quella del Credito e della relativa fattura, ma non deve contrastare

La polizza di carico non deve essere marcata 'clean'

La data di emissione della polizza di carico può essere successiva alla data di 'on board'

- **art 23. Documento di trasporto aereo**
(Air Way Bill – AWB)

Valgono le stesse norme previste all'art. 19, ove applicabili.

Inoltre:

La data di emissione della AWB sarà considerata come data di spedizione salvo che il documento indichi, con apposita annotazione, l'effettiva data di spedizione; in tal caso, la data indicata nella annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione

- **Qualsiasi altra annotazione che appaia sul documento di trasporto aereo riguardante il numero e la data del volo non sarà considerata ai fini della determinazione della data di spedizione**
- **deve essere costituito dall'originale destinato al mittente (original for consignor) o al caricatore (original for shipper), anche se il Credito richiede la presentazione del 'gioco completo di originali'**

• art. 24. Documento di trasporto su strada, ferrovia, corsi d'acqua interni

Valgono le stesse norme previste all'art. 19, ove applicabili.

La disciplina del trasporto stradale internazionale fa riferimento alla 'Convention relative au contrat de transport international de merchandise par route' stipulata a Ginevra il 19.05.1956, meglio nota come CMR

La data di emissione viene considerata data di spedizione

• art. 27. Documenti di trasporto netti

'.. A bank will only accept a clean transport document'.


Un documento di trasporto è 'clean' quando non reca clausole o annotazioni che dichiarino lo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio.

La parola 'clean' non deve essere stampata sul documento.

• **art. 28. Documenti di assicurazione e copertura**

La polizza di assicurazione deve:

- 1. essere emessa e firmata da una compagnia di assicurazione o da un suo agente o procuratore che si dichiari tale**

- 
- 2. recare una data di emissione non successiva alla data di spedizione**
 - 3. se risulta emesso in più originali, tutti gli originali devono essere presentati**
 - 4. Indicare l'importo assicurato (se il Credito non indica l'importo della copertura assicurativa, lo stesso non deve essere inferiore al 110pct del valore CIF o CIP)**


5. evidenziare che i rischi sono coperti almeno dal luogo di presa in carico o spedizione al luogo di scarico o destinazione finale indicati nel Credito

Inoltre:

6. può contenere clausole di esclusione di rischi

7. può contenere indicazioni di franchigia

- **La polizza di assicurazione è accettabile al posto del certificato di assicurazione ma non viceversa**
- **I contratti standard di assicurazione come ad esempio, ICC (Institute Cargo Clause A), coprono il trasporto contro gli 'All Risks from Warehouse to Warehouse' senza alcuna franchigia e con esclusioni standard.**

- 
- **Vi sono altre innovazioni minori che non comportano cambiamenti sostanziali nei rapporti fra i soggetti del credito ma hanno come obiettivo lo snellimento operativo.**

- **Le nuove Norme sono, come le precedenti versioni, il risultato di un compromesso fra interessi a volte non conciliabili; è quindi necessario che ciascuno dei soggetti di un credito documentario esprima in modo chiaro e preciso le regole cui assoggettare la propria transazione al momento dell'apertura dello stesso.**

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple. Each balloon is attached to a streamer with several yellow triangular flags. The balloons and streamers are positioned in the left margin, partially overlapping the main text area.

Crediti documentari all'esportazione

- **L'esportatore, Beneficiario di un credito documentario, dovrà trasmettere al suo cliente importatore una fattura proforma o un contratto indicando chiaramente:**



- **descrizione della merce da fornire ed il suo prezzo**


- **resa merce (FOB, CIF, C.F., ecc.)**



- mezzo di trasporto e luogo di destino della merce




- data prevista per la spedizione





- **termini di pagamento (vs/,
30gg vs/, 60gg data
spedizione, ecc.)**

- **eventuali documenti richiesti**

- 
- **A ricezione del Credito da parte della Banca avvisante, l'esportatore dovrà verificare che:**

- 
- **i dati contenuti nel Credito corrispondano a quanto richiesto**
 - **i termini di spedizione possano essere rispettati**

- 
- **il suo nominativo, la ragione sociale ed indirizzo siano corretti**


- 
- **il Credito non richieda documenti che non possano essere prodotti**

• **sia possibile predisporre i documenti richiesti entro la scadenza del Credito tenendo conto del luogo di presentazione previsto (allo sportello della banca avvisante, presso un'altra banca designata o alla banca emittente)**

A decorative graphic in the top-left corner of the slide. It features a light green balloon at the top, a light blue balloon in the middle, and a light purple balloon at the bottom. Yellow triangular rays emanate from each balloon, suggesting a sun or a festive atmosphere. The balloons are connected by thin, curved lines.


Crediti documentari all'importazione

25/06/2007


- 
- **L'importatore è colui che avvia l'operazione di apertura di Credito.**

• Dovrà presentare alla sua banca la richiesta di apertura unitamente alla fattura proforma o il contratto stipulato con il suo fornitore tenendo presente che:

- **il credito documentario è un'operazione di pagamento che si basa sui soli documenti e non tiene alcun conto della merce e di qualunque patto o accordo diretto con il fornitore**

- 
- **i documenti da richiedere dovranno essere tutti quelli necessari al ritiro della merce**

- **relativamente ai documenti richiesti, non sono applicabili condizioni che indichino come emittenti ' autorità competenti '; si dovrà stabilire ogni volta chi deve essere il soggetto emittente**

- 
- **il testo del Credito dovrà essere il più semplice possibile; sono da evitare clausole troppo elaborate che, in ogni caso, non rendono più sicura l'operazione**



- **qualunque modifica del Credito dovrà essere accettata dal fornitore (Beneficiario)**

- **la Banca emittente dovrà informare tempestivamente la Banca remittente i documenti, di qualsiasi discordanza rilevata e potrà di sua iniziativa, rifiutare e restituire i documenti non conformi ricevuti, anche senza sentire l'ordinante del Credito**

- 
- **il pagamento dovrà essere effettuato puntualmente alla scadenza**

- **non potranno essere richieste tratte spiccate sull'ordinante e sono da evitare anche eventuali tratte spiccate sulla banca emittente o sulla banca conformante o rimborsante (tali tratte non hanno alcun valore cambiario e sono da considerare come semplici documenti aggiuntivi)**

- **le UCP 600 hanno spostato il rischio di viaggio dei documenti sul compratore, ordinante del Credito; è bene quindi evitare crediti liberamente negoziabili (any bank by negotiation)**

- **l'importatore dovrà valutare con maggiore attenzione l'affidabilità e la correttezza dei propri fornitori; le nuove norme sottolineano e rafforzano l'autonomia del credito documentario dal contratto sottostante e vietano il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il blocco del pagamento.**